

CONSEQUENTI MODIFICHE AI PRINCIPI INTERNAZIONALI IAASB DERIVANTI DAL CODICE IESBA (REVISED 2018)

Principio di revisione internazionale n. 200, *Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali*

...

Linee guida ed altro materiale esplicativo

...

Principi etici di riferimento per la revisione contabile del bilancio (Rif.: Parr. 14-14(I))

A17. Il revisore è soggetto ai principi etici applicabili per gli incarichi di revisione del bilancio, inclusi quelli relativi all'indipendenza. I principi etici applicabili comprendono normalmente le ~~parti A e B~~ regole dell'*International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)* dell'International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA) relative alla revisione contabile del bilancio insieme alle disposizioni di carattere nazionale quando sono più restrittive.

A18. ~~La parte A del II Codice IESBA stabilisce i principi fondamentali di etica professionale che applicabili al revisore che svolge la revisione contabile del bilancio e fornisce un quadro concettuale per l'applicazione di tali principi. I principi fondamentali cui il revisore è tenuto a conformarsi secondo quanto stabilito dal Codice IESBA sono:~~

- a) l'integrità;
- b) l'obiettività;
- c) la competenza e la diligenza professionale;
- d) la riservatezza;
- e) il comportamento professionale.

~~La parte B del Codice IESBA descrive come applicare il quadro concettuale nelle situazioni specifiche. I principi fondamentali di etica professionale definiscono lo standard di comportamento che il revisore deve osservare. Il Codice IESBA fornisce il quadro concettuale che stabilisce l'approccio che il revisore è tenuto ad applicare quando identifica, valuta e gestisce i rischi di mancata osservanza dei principi fondamentali. Negli incarichi di revisione contabile completa, revisione contabile limitata e negli altri incarichi di assurance, il Codice IESBA riporta gli *International Independence Standards* stabiliti per l'applicazione del quadro concettuale ai rischi di indipendenza relativi a tali incarichi.~~

...

A20. Il principio internazionale sul controllo della qualità n. 1 (ISQC 1)⁹, ovvero le disposizioni nazionali che prevedano regole stringenti almeno quanto quelle contenute nell'ISQC 1¹⁰, tratta delle responsabilità del soggetto abilitato alla

⁹ ...
¹⁰ ...

revisione di definire e mantenere il proprio sistema di controllo della qualità per gli incarichi di revisione. L'ISQC 1 descrive le responsabilità del soggetto abilitato alla revisione di stabilire direttive e procedure configurate per acquisire una ragionevole sicurezza che il soggetto medesimo e il suo personale si conformino ai principi etici applicabili, inclusi quelli relativi all'indipendenza.¹¹ Il principio di revisione internazionale n. 220 descrive le responsabilità del responsabile dell'incarico per quanto concerne i principi etici applicabili, che includono:

- prestare attenzione, mediante l'osservazione e lo svolgimento di indagini per quanto necessario, alle evidenze di ~~non conformità~~ violazioni dei principi etici applicabili da parte dei membri del team di revisione;
- definire le misure appropriate nel caso in cui il responsabile dell'incarico venga a conoscenza di aspetti che indicano che i membri del team di revisione ~~non si sono attenuti ai~~ abbiano violato i principi etici applicabili, e
- giungere ad una conclusione in merito alla conformità ai requisiti di indipendenza applicabili all'incarico di revisione.¹²

Il principio di revisione internazionale n. 220 riconosce che il team di revisione può fare affidamento sul sistema di controllo della qualità del soggetto incaricato della revisione per adempiere alle proprie responsabilità relative alle procedure per il controllo della qualità applicabili al singolo incarico di revisione, tranne nei casi in cui le informazioni fornite dal soggetto incaricato della revisione o da soggetti terzi suggeriscano diversamente.

¹¹ ...
¹² ...

Principio di revisione internazionale n. 240, *Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio*

...

Linee guida ed altro materiale esplicativo

...

Responsabilità relative alla prevenzione e individuazione delle frodi

Responsabilità del revisore (Rif.: Par. 9)

- A6. Leggi, regolamenti o principi etici applicabili possono richiedere al revisore di svolgere ulteriori procedure e intraprendere ulteriori azioni. Per esempio, ~~il~~ *l'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)* dell'International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA) richiede al revisore di adottare misure in risposta alle non conformità a leggi e regolamenti identificate o sospette e di stabilire se si rendano necessarie ulteriori azioni. Tali misure possono includere la comunicazione delle non conformità a leggi e regolamenti identificate o sospette ad altri revisori all'interno del gruppo, incluso il responsabile dell'incarico di revisione del gruppo, i revisori delle componenti o altri revisori che svolgano la revisione contabile del bilancio delle componenti per finalità diverse dalla revisione contabile del bilancio del gruppo¹⁵

¹⁵ Si vedano, per esempio, ~~le Sezioni 225.21—225.22~~ i paragrafi R360.16 - 360.18 A1 del Codice IESBA (Edizione 2016).

Principio di revisione internazionale n. 250, *La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio*

Linee guida ed altro materiale esplicativo

...

Ulteriori responsabilità stabilite da leggi, regolamenti o principi etici applicabili (Rif.: Par. 9)

A8. Leggi, regolamenti o principi etici applicabili possono richiedere al revisore di svolgere ulteriori procedure e intraprendere ulteriori azioni. Per esempio, il *International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)* dell'International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA) richiede al revisore di adottare misure in risposta alle non conformità a leggi e regolamenti identificate o sospette e di stabilire se si rendano necessarie ulteriori azioni. Tali misure possono includere la comunicazione delle non conformità a leggi e regolamenti identificate o sospette ad altri revisori all'interno del gruppo, incluso il responsabile dell'incarico di revisione del gruppo, i revisori delle componenti o altri revisori che svolgano la revisione contabile del bilancio delle componenti per finalità diverse dalla revisione contabile del bilancio del gruppo¹¹.

...

Segnalazione delle non conformità identificate o sospette all'autorità competente (Rif.: Par. 29)

...

A30. In altri casi, i principi etici applicabili possono richiedere al revisore di stabilire se segnalare le non conformità a leggi e regolamenti, identificate o sospette, all'autorità competente, sia una misura appropriata alle circostanze. Per esempio, il Codice IESBA richiede al revisore di adottare misure per rispondere alle non conformità a leggi e regolamenti, identificate o sospette e stabilire se sia necessario intraprendere ulteriori azioni, che potrebbero includere la segnalazione all'autorità competente.¹⁷ Il Codice IESBA spiega che tale segnalazione non sarebbe considerata una violazione dell'obbligo di riservatezza previsto dal Codice stesso.¹⁸

...

Documentazione (Rif.: Par. 30)

...

A36. Leggi, regolamenti o principi etici applicabili possono inoltre stabilire ulteriori obblighi sulla documentazione con riferimento alle non conformità identificate o sospette a leggi e regolamenti.¹⁹

¹¹ Si vedano, per esempio, le sezioni 225.1-225.2 i paragrafi R360.16 – 360.18 A1 del Codice IESBA (Edizione 2016).

¹⁷ Si vedano, per esempio, Sezione 225.29 e Sezioni 225.33-225.36 i paragrafi 360.21 A1 e 360.25 A1- R360.27 del Codice IESBA (Edizione 2016).

¹⁸ Si vedano, per esempio, Sezione 140.7 a) e Sezione 225.35 i paragrafi R114.1 – 114.1 A1 e R360.26 del Codice IESBA (Edizione 2016).

¹⁹ Si veda, per esempio, la Sezione 225.37 il paragrafo R360.28 del Codice IESBA (Edizione 2016).

Principio di revisione internazionale n. 260, *Comunicazione con i responsabili delle attività di governance*

...

Indipendenza del revisore

17. Nel caso di società quotate, il revisore deve comunicare ai responsabili delle attività di governance quanto segue:

- a) una dichiarazione nella quale si attesta che il soggetto incaricato della revisione, il team di revisione e, a seconda delle circostanze, altre persone nell'ambito del soggetto incaricato, nonché, ove applicabile, i soggetti appartenenti alla rete, hanno rispettato le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza applicabili;
- b) (i) tutti i rapporti e gli altri aspetti tra il soggetto incaricato della revisione, i soggetti appartenenti alla rete e l'impresa che, secondo il giudizio professionale del revisore, si può ragionevolmente ritenere abbiano un effetto sull'indipendenza. In tale comunicazione deve essere incluso l'ammontare totale dei corrispettivi addebitati all'impresa e alle componenti controllate dalla stessa nel corso del periodo amministrativo di riferimento del bilancio e relativi a servizi di revisione e diversi dalla revisione, forniti dal soggetto incaricato della revisione e dai soggetti appartenenti alla rete. I suddetti corrispettivi devono essere appropriatamente suddivisi tra le varie tipologie di servizi per assistere i responsabili delle attività di governance nel valutare l'effetto dei servizi stessi sull'indipendenza del revisore; (ii) con riferimento ai rischi per l'indipendenza che non siano entro un livello accettabile, le azioni intraprese per gestire il rischio, comprese le azioni che sono state intraprese per eliminare le circostanze che generano rischi, le relative o le misure di salvaguardia che si applicano adottate al fine di eliminare le minacce all'indipendenza identificate o per ridurre ridurre i rischi entro ad un livello accettabile. (Rif.: Parr. A29–A32)

...

Indipendenza del revisore (Rif.: Par. 17)

...

A30. La comunicazione in merito ai rapporti, agli altri aspetti e alle modalità con cui sono gestiti i rischi per l'indipendenza che non siano entro in livello accettabile le misure di salvaguardia da comunicare variano a seconda delle circostanze dell'incarico ma e di norma, affrontano tematiche, quali: i rischi per l'indipendenza, le misure di salvaguardia per ridurre i rischi e le misure per eliminare le circostanze che generano i rischi.

- a) ~~le minacce all'indipendenza, che è possibile suddividere fra minacce derivanti da: interesse personale, auto riesame, prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte, familiarità e intimidazione;~~
- b) ~~le misure di salvaguardia create dalla professione, dalla legislazione o da regolamenti, le misure di salvaguardia interne all'impresa e le misure di salvaguardia interne ai sistemi e alle procedure del soggetto incaricato della revisione.~~

A31. Le norme e i principi in materia di etica e di indipendenza possono specificare altresì particolari comunicazioni ai responsabili delle attività di governance in circostanze in cui siano state identificate violazioni dei principi di indipendenza. Per esempio, il-l'International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (codice IESBA) emanato

dall'International Ethics Standards Board for Accountants richiede al revisore di comunicare ai responsabili delle attività di governance per iscritto tali eventuali violazioni e le azioni che il soggetto incaricato della revisione ha intrapreso o si propone di intraprendere.²⁴

...

Tempistica delle comunicazioni (Rif.: Par. 21)

A49. Una comunicazione tempestiva nel corso di tutta la revisione contabile contribuisce ad instaurare un proficuo dialogo reciproco tra i responsabili delle attività di governance e il revisore. Tuttavia, la tempistica appropriata per le comunicazioni varierà a seconda delle circostanze dell'incarico. Le circostanze comprendono la rilevanza e la natura dell'aspetto da comunicare e l'azione che si prevede sarà intrapresa dai responsabili delle attività di governance. Ad esempio:

- ...
- le comunicazioni in merito all'indipendenza possono essere appropriate se vengono formulate valutazioni significative ~~sulle minacce all'indipendenza~~ sui rischi per l'indipendenza e sulle modalità con cui saranno gestiti i rischi per l'indipendenza che non siano entro un livello accettabile relative misure di salvaguardia, ad esempio quando si accetta un incarico di prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile o nel corso della discussione conclusiva;
- ...

²⁴ Si vedano, per esempio, la sezione 290.39-49 i paragrafi R400.80-R400.82 e R400.84 del Codice IESBA (Edizione 2016), che tratta le violazioni relative all'indipendenza.

Principio di revisione internazionale n. 610 (Revised 2013), *Utilizzo del lavoro dei revisori interni*

...

Circostanze in cui il lavoro della funzione di revisione interna non può essere utilizzato (Rif.: Par. 16)

...

A14. Inoltre, il Codice IESBA¹⁷ afferma che, quando il revisore esterno accetta un incarico per fornire servizi di revisione interna ad un cliente sottoposto a revisione, e i risultati di tali servizi saranno utilizzati per svolgere la revisione contabile, si crea ~~una minaccia~~ un rischio derivante ~~di~~ da auto-riesame. Ciò si verifica a causa della possibilità che il team di revisione utilizzi i risultati del servizio di revisione interna senza valutare in modo appropriato tali risultati o senza esercitare lo stesso livello di scetticismo professionale che si eserciterebbe se il lavoro di revisione interna fosse svolto da persone non appartenenti al soggetto incaricato della revisione. Il Codice IESBA¹⁸ tratta dei divieti applicabili in alcune circostanze e delle misure di salvaguardia applicabili in altre circostanze per ridurre ~~le minacce~~ i rischi ad un livello accettabile.

¹⁷ International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) dell'International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA, ~~Edizione 2016~~), ~~Sezione 290.199~~ paragrafi 605.4 A2 – 605.4 A3.

¹⁸ Codice IESBA (~~Edizione 2016~~), ~~Sezione 290.195-290-200~~, paragrafi 605.1 – R605.5.

Principio di revisione internazionale n.620, *Utilizzo del lavoro dell'esperto del revisore*

Linee guida ed altro materiale esplicativo

...

La competenza, le capacità e l'obiettività dell'esperto del revisore (Rif.: Par. 9)

...

- A18. Una vasta gamma di circostanze può costituire ~~delle minacce dei rischi~~ per l'obiettività, come ad esempio: l'interesse personale, la prestazione di attività di patrocinatore legale e di consulente tecnico di parte, la familiarità, l'auto-riesame e l'intimidazione. ~~Tali minacce possono essere eliminate o ridotte da misure di salvaguardia che possono derivare da strutture esterne (per esempio, dalla professione dell'esperto del revisore e dalle disposizioni legislative o regolamentari che la disciplinano) o dall'ambiente di lavoro dell'esperto del revisore (per esempio, dalle direttive e procedure per il controllo della qualità). Tali rischi possono essere~~ gestiti eliminando le circostanze che li generano o applicando le misure di salvaguardia per ridurli entro un livello accettabile. Possono esistere altresì misure di salvaguardia specifiche dell'incarico di revisione contabile.
- A19. La valutazione ~~del fatto che i rischi per l'obiettività siano entro un livello accettabile della rilevanza delle minacce per l'obiettività, nonché del fatto se vi sia la necessità di misure di salvaguardia,~~ può dipendere dal ruolo dell'esperto del revisore e dalla rilevanza del suo lavoro nell'ambito della revisione contabile. ~~Possono sussistere alcune circostanze in cui le misure di salvaguardia non riescono a ridurre le minacce ad un livello accettabile, In alcuni casi, può non essere possibile~~ eliminare le circostanze che generano i rischi o applicare misure di salvaguardia per ridurli entro un livello accettabile, per esempio, nel caso in cui l'esperto del revisore proposto sia una persona che ha ricoperto un ruolo significativo nella redazione dell'informativa oggetto di revisione contabile, ovvero, qualora l'esperto del revisore sia anche un esperto della direzione.

Principio di revisione internazionale n. 700 “Formazione del giudizio e relazione sul bilancio”

...

Elementi alla base del giudizio

28. Immediatamente dopo la sezione “Giudizio”, la relazione di revisione deve includere una sezione dal titolo "Elementi alla base del giudizio" che: (Rif.: Par. A32)

- a) ...
- b) ...
- c) include una dichiarazione che il revisore è indipendente dall'impresa in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili alla revisione contabile. La dichiarazione deve identificare l'ordinamento giuridico di origine delle norme e dei principi in materia di etica e di indipendenza applicabili o fare riferimento all'*International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards)* dell'International Ethics Standards Board for Accountants (Codice IESBA); (Rif.: Parr. A34–A39)
- d) ...

...

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio

...

39. La sezione "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio" della relazione di revisione deve altresì: (Rif.: Parr. A50-A50(I))

- a. ...
- b. per le revisioni contabili dei bilanci delle società quotate, dichiarare che il revisore fornisce ai responsabili delle attività di governance identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA, una dichiarazione sul fatto che egli ha rispettato le norme e i principi applicabili in materia di etica e di indipendenza e comunica loro ogni situazione che può ragionevolmente avere un effetto sulla sua indipendenza e, ove applicabile, le relative misure-azioni intraprese per eliminare i relativi rischi o le misure di salvaguardia applicate;
- c. ...

...

Norme e principi applicabili in materia di etica e di indipendenza (Rif.: Par. 28 c))

A34. L'identificazione dell'ordinamento giuridico di origine delle norme e dei principi applicabili in materia di etica e di indipendenza migliora la trasparenza in merito alla disciplina applicabile a quel particolare incarico di revisione. Il principio di revisione internazionale n. 200 chiarisce che le norme ed i principi in materia di etica ed indipendenza applicabili comprendono normalmente ~~le parti A e B~~ le regole del Codice IESBA relative alla revisione contabile del bilancio insieme alle disposizioni di carattere nazionale quando sono più restrittive.²⁶ Se le norme ed i principi in materia di etica ed indipendenza applicabili includono quelli del Codice IESBA, la dichiarazione può fare riferimento anche al Codice IESBA. Se il Codice IESBA rappresenta tutte le norme ed i principi in materia di etica ed indipendenza applicabili alla revisione contabile, non è necessario che la dichiarazione identifichi un ordinamento giuridico di origine.

²⁶ ...

COPYRIGHT, TRADEMARK AND PERMISSIONS INFORMATION

The structures and processes that support the operations of the IAASB are facilitated by the International Federation of Accountants® or IFAC®.

The IAASB and IFAC do not accept responsibility for loss caused to any person who acts or refrains from acting in reliance on the material in this publication, whether such loss is caused by negligence or otherwise.

International Standards on Auditing, International Standards on Assurance Engagements, International Standards on Review Engagements, International Standards on Related Services, International Standards on Quality Control, International Auditing Practice Notes, Exposure Drafts, Consultation Papers, and other IAASB publications are published by, and copyright of, IFAC.

Copyright © April 2020 by IFAC. All rights reserved. Permission is granted to make copies of this work to achieve maximum exposure and feedback provided that each copy bear the following credit line: *“Copyright © April 2020 by International Federation of Accountants or IFAC. All rights reserved. Used with permission of IFAC. Permission is granted to make copies of this work to achieve maximum exposure and feedback.”*

The ‘International Auditing and Assurance Standards Board’, ‘International Standards on Auditing’, ‘International Standards on Assurance Engagements’, ‘International Standards on Review Engagements’, ‘International Standards on Related Services’, ‘International Standards on Quality Control’, ‘International Auditing Practice Notes’, ‘IAASB’, ‘ISA’, ‘ISAE’, ‘ISRE’, ‘ISRS’, ‘ISQC’, ‘IAPN’, and IAASB logo are trademarks of IFAC, or registered trademarks and service marks of IFAC in the US and other countries.

For copyright, trademark, and permissions information, please go to [permissions](#) or contact permissions@ifac.org.

Le presenti “Conseguenti modifiche ai principi internazionali IAASB derivanti dal Codice IESBA (Revised 2018)” dell’International Auditing and Assurance Standards Board” pubblicato dall’International Federation of Accountants ad aprile 2020 in lingua inglese, sono state tradotte in italiano dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e sono riprodotte con il permesso di IFAC in conformità con “Policy Statement – Policy for Translating Publications of the International Federation of Accountants. Il testo approvato è quello pubblicato da IFAC in lingua inglese. IFAC non assume responsabilità in merito all’accuratezza e completezza della traduzione e per le azioni che ne potrebbero derivare.

Testo in lingua inglese del *Conforming Amendments to the IAASB International Standards as a Result of the Revised IESBA Code* © 2020 by IFAC. Tutti i diritti riservati.

Testo in lingua italiana del *Conseguenti modifiche ai principi internazionali IAASB derivanti dal Codice IESBA (Revised 2018)* © 2022 by IFAC. Tutti i diritti riservati.

Testo originale: *Conforming Amendments to the IAASB International Standards as a Result of the Revised IESBA Code*

Per ulteriori informazioni o richieste di pubblicazioni per finalità commerciale, si prega di rivolgersi all’IFAC tramite il seguente indirizzo: permissions@ifac.org